

UFFICIO DI STAFF DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capitolato Speciale D'Oneri per l'Appalto (C.S.A.) della fornitura di mobili destinati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 1

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura mobili per arredare i nuovi ambienti assegnati al Presidente del Consiglio Comunale ed alla sua Segreteria, tale fornitura deve avere le caratteristiche descritte nell'allegato "A" parte integrante del presente C.S.A.

Art. 2

NORME REGOLATRICI DELLA FORNITURA

La fornitura di cui sopra dovrà attenersi a quanto previsto:

- dal presente Capitolato d'oneri;
- dalle norme contenute nel vigente Regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;
- dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 13/03/2001.

Il fornitore dovrà garantire la consegna la cui data sarà concordata con gli uffici direttamente interessati dalla fornitura.

Art. 3

MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere predisposta a cura e spesa della Ditta appaltatrice nel luogo indicato dall'Ente.

Art. 4

VERIFICHE

All'Ente appaltante è riconosciuto il diritto di controllare la qualità della fornitura.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche dell'offerta, l'Ente potrà richiedere la sostituzione della merce a cura e spese della Ditta appaltatrice.

Art. 5

CORRISPETTIVO

L'importo della fornitura è pari ad € 36.400,00 oltre IVA.

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Il pagamento della prestazione del servizio verrà effettuato entro giorni 60 (art. 4, del D. Lgs n. 231/2002), giusta Circolare del Ragioniere Generale n. 849060 del 28/11/12, stante la circostanza che il Comune riscuote le entrate proprie strutturalmente in percentuale, oltre un termine pari a trenta giorni dalla ricezione della singola fattura dopo che il servizio di che trattasi è stata eseguito. La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve essere corredata da una copia dell'ordinativo. Sulla stessa, inoltre, dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione di aggiudicazione ai sensi del D.lgs 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri è obbligata:

- a) ad effettuare la fornitura entro i termini stabiliti dal presente Capitolato e nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- b) Le caratteristiche della fornitura dovranno pienamente rispondere alle caratteristiche richieste;
- c) a porre in essere con tempestività ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante;
- d) ad effettuare con tempestività la sostituzione del lavoro rifiutato dall'Ente;
- e) ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze o quantaltro nel servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 7

PENALITA'

A carico dell'impresa appaltatrice è prevista l'applicazione di penalità nei casi sottoelencati:

- nel caso che l'ordinativo della fornitura venga annullato anche parzialmente dalla Ditta appaltatrice per causa non dipendente da forza maggiore, verrà applicata una penalità in ordine al 20% dell'importo;
- nel caso di mancata fornitura, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto previa contestazione con lettera raccomandata;
- nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'impresa ad assicurare la fornitura richiesta, oppure nell'ipotesi di rifiuto, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte per cui l'impresa è tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ente dovesse sostenere per l'affidamento presso altra impresa della fornitura oggetto del contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione appaltante in tutti i casi in cui sopra evidenziati di rivalersi anche su eventuali crediti.

Art. 8

SUBAPPALTO

E' vietata alla Ditta appaltatrice la cessione in subappalto della fornitura disciplinata dal presente C.S.A.

E', altresì, vietato il rinnovo tacito dell'appalto relativo alla fornitura di cui trattasi.

Art. 9

CONTROVERSIE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta, la competenza è devoluta alla competente Autorità Giudiziaria di Palermo.

Si attesta che il "pagamento di quanto dovuto sarà effettuato entro il termine di 60 giorni" (art. 4, comma 4, D. Lgs. n.231/2002). Giusta Circolare del Sig. Ragioniere Generale n. 849060 del 28/11/12, stante la circostanza che il Comune riscuote le entrate proprie strutturalmente in percentuale.

Per accettazione
